



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

REGISTRATO

Agenzia Entrate

di BENEVENTO

il 30/07/2013

al n. 5964

Serie 1T

Repertorio n.41702

Raccolta n.16605

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di luglio, in Benevento, nel mio studio sito alla piazza Guerrazzi n.4, alle ore diciotto (18,00),

3 luglio 2013

innanzi a me dott. Ambrogio Romano, Notaio residente in Benevento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, in assenza di testimoni, non avendone l'infrascritto comparente nè io Notaio richiesto la presenza,

E' COMPARSO

PETITO ANIELLO, nato a Benevento il 25 dicembre 1970 e residente in Benevento, alla contrada San Vito snc, Codice Fiscale PTT NLL 70T25 A783 M,

il quale interviene nella qualità di presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante pro tempore dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE CIVILE", in sigla "A.V.I.P.C.", con sede legale in Benevento, alla piazza Benedetto Croce n.9 - rione Santa Maria degli Angeli -, ove il comparente domicilia per la carica, Codice Fiscale 00762700623.

Dell'identità personale e della qualifica del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Lo stesso, agendo nella suindicata qualità rivestita, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea del detto ente per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti di cui all'ordine del giorno nel prosieguo analiticamente individuato; egli invita, conseguentemente, me Notaio, a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto della circostanza che, a norma di legge e dei patti disciplinanti il funzionamento dell'ente in oggetto, assume la presidenza, per designazione unanime degli aventi diritto, lo stesso signor Petito Aniello, al quale compete, come statuito dalle disposizioni convenzionali di cui ai patti innanzi richiamati, la legale rappresentanza dell'ente medesimo; il medesimo signor Petito Aniello, assunta la presidenza dell'assemblea constatata e dichiara:

a) che la predetta assemblea è stata regolarmente fissata, ai sensi di legge e dei patti disciplinanti il funzionamento dell'ente di specie, mediante recapito, agli aventi diritto, nel rispetto, come mi si dichiara, dei modi e dei termini di legge, di avviso di convocazione contenente analitica indicazione dei di seguito individuati argomenti posti all'ordine del giorno;

b) che, nello specifico, l'avviso di cui innanzi prevedeva che l'assemblea dovesse tenersi, in questo luogo, in prima con-



LA PRESENTE COPIA
E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI FOGLI...
FACCIA...
SI RILASCI PER USO CONSENTITO
DALLA LEGGE

RECEVUE TO ARIANO 6 GIU. 2014

DOTT. AMBROGIO ROMANO

NOTAIO

Piazza Guerrazzi, 4 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.47648 - 0824.28133 - Fax 0824.22098 - E-mail: ambrogioromano@libero.it

vocazione, il giorno 2 luglio 2013, alle ore ventidue (22,00) e, in seconda convocazione, in data odierna, alle ore diciotto (18,00);

c) che l'odierna adunanza si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta, come esso dichiarante espressamente attesta, l'assemblea di prima convocazione;

d) che sono qui presenti, in proprio o a mezzo deleghe, la regolarità viene constatata e garantita dal presidente e che a cura di quest'ultimo, vengono acquisite agli atti dell'ente costituito, n.39 (trentanove) degli attuali n.50 (cinquanta) componenti la compagine dell'ente citato, tutti legittimati ai sensi di legge e del vigente statuto, ad intervenire alla presente assemblea e ad esprimere validamente il proprio voto nella medesima e, precisamente, i soggetti dettagliatamente individuati nel prospetto analitico, che si allega, sotto lettera "A", al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale;

e) che i citati associati intervenuti rappresentano, in ragione del loro numero, una percentuale dell'organico dell'ente superiore a quella richiesta dalla legge e dalle vigenti normative pattizie ai fini della legittima adozione delle deliberazioni inerenti alla trattazione dei nel prosieguo individuati e componenti posti all'ordine del giorno;

f) che è qui rappresentato il Consiglio Direttivo dell'ente specie, nelle persone di:

- esso dichiarante signor **Petito Aniello**, innanzi generalizzato, presidente;

- **Mastrovito Pellegrino**, nato a Paduli (BN) l'8 novembre 1951 con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla via Biagio Cusano n.10, Codice Fiscale MST PLG 37S08 G227 U, vicepresidente; e

- **Cappa Antonio**, nato a Benevento il 3 settembre 1940, con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla via Solimer Codice Fiscale CPP NTN 40P03 A783 K, vicepresidente;

g) che è qui rappresentato il Collegio dei Sindaci dell'ente medesimo, nelle persone di:

- **Carmosino Antonio**, nato a Benevento il 14 luglio 1965, con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla via Torre Alfieri n.105, Codice Fiscale CRM NTN 65L14 A783 Q, presidente; e

- **Mercurio Antonio**, nato a Benevento il 20 luglio 1981, con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla via Silvio Pellico n.37, Codice Fiscale MRC NTN 81L20 A783 J, sindaco e frettivo;

h) che è qui rappresentato il Collegio dei Proviviri, nella persona di **Ciullo Doriana**, nata a Benevento il 18 ottobre 1968, con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla via Torre Alfieri n.105, Codice Fiscale CLL DRN 68R58 A783 componente;

i) che, sulla scorta di quanto innanzi constatato, la presente assemblea risulta essere validamente costituita, conformemente

(22,00), alla legge ed ai patti dell'ente citato, ed atta, come tale, a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo statuto finalizzato a recepire, a livello istituzionale, le prescrizioni contenute nella vigente normativa di settore, nonché talune significative esigenze, di natura programmatica e gestionale, recentemente sopravvenute nell'ambito della compagine associativa.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Su detto ordine del giorno, ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato.

Quanto sopra constatato, il presidente prende la parola e, dopo aver rivolto un cordiale saluto a tutti gli intervenuti, evidenzia all'assemblea la forte opportunità di apportare sotto la taluni emendamenti ai correnti patti disciplinanti il funzionamento dell'ente costituito, finalizzati ad adeguare l'assetto istituzionale dell'ente medesimo alle prescrizioni contenute nella vigente normativa di settore, nonché a recepire, a livello istituzionale, talune significative esigenze, di natura organizzativa e gestionale, recentemente sopravvenute nell'ambito della compagine associativa.

Nell'ottica citata, il relatore propone, in particolare, all'assemblea di accantonare il corrente statuto associativo e di adottare, in sostituzione del medesimo, a disciplina dei meccanismi di funzionamento della struttura dell'associazione, nuovi patti, del tutto analoghi a quelli di pregressa vigenza, ma emendanti, nel contenuto e nella formulazione, ai dettami della sopravvenuta normativa innanzi richiamata e delle segnalate nuove esigenze operative degli aventi diritto.

Del menzionato emendato statuto il citato relatore provvede a dare integrale lettura agli aventi diritto, onde consentire a questi ultimi la capillare valutazione delle modifiche proposte.

L'assemblea, dopo breve ma approfondita discussione, animata dall'intento di fornire adeguato accoglimento alle istanze sopra opportunamente palesate dal relatore, conformandosi alle proposte formulate da quest'ultimo, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di emendare il corrente statuto associativo, adottando, a disciplina dei futuri rapporti riconducibili all'associazione, i rinnovati patti analiticamente enunciati dal relatore, i quali, lo si ribadisce, si palesano conformi, nel contenuto e nella formulazione, ai dettami della vigente normativa di settore, nonché coerenti con le sopravvenute istanze operative degli aventi diritto.

I patti associativi menzionati, contenuti in uno statuto componentesi di n.23 (ventitrè) articoli, vengono allegati, sotto la lettera "B", al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale.



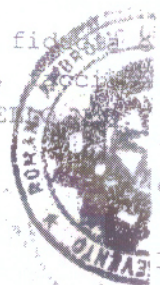
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo
chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea
alle ore diciotto e minuti primi cinquantacinque (18,55).

Le spese e tasse, annesse e dipendenti, del presente atto
cedono a carico dell'ente.

Gli aventi diritto, per il tramite del costituito presidente,
dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando
di averne già esauriente conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura al costituito, che lo approva e lo sottoscrive
con me Notaio nei modi di legge, unitamente ai relativi do-
cumenti allegati, essendo le ore diciannove e minuti primi
venti (19,20).

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
completato a mano da me Notaio, consta di fogli due,
sei e quanto della settimana fin qui. F.to: PETITO ANIELLO
AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO





Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

o avendo Allegato "B" all'atto ai miei rogiti in data 3 luglio 2013,
assemblea raccolta n.16605

5).

STATUTO

nte atto dell'"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA PROTEZIONE
CIVILE", in sigla "A.V.I.P.C."

sidente,
Art.1 - Costituzione
hiarando E' costituita, ai sensi degli artt.36 e segg. del codice ci-
vile, nonchè in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto
el quale Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, un'associazione non ri-
toscrive conosciuta denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI PER LA
ivi do- PROTEZIONE CIVILE", in sigla "A.V.I.P.C.", con sede legale in
ti primi Benevento, alla piazza Benedetto Croce n.9 - rione Santa Maria
degli Angeli -.

ideale
Art.2 - Natura
L'"A.V.I.P.C." è un'associazione apartitica ed aconfessionale;
essa non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua,
religione ed ideologia politica ed esclude qualsiasi fine
commerciale o di lucro.

Art.3 - Compiti
L'"A.V.I.P.C." è regolata dalle norme del presente statuto.
Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nell'ambito delle attività di promozione, di coordinamento e
di disciplina del volontariato italiano per la protezione
civile, nel rispetto della vigente normativa di settore.

Art.4 - Scopo
Lo scopo dell'"A.V.I.P.C." è la tutela di ogni forma di vita
avverso calamità sia naturali, che sociali.

Le principali attività della Fondazione si esplicheranno, in
particolare, attraverso:

- la propaganda del sentimento di solidarietà sociale e la
diffusione del principio della volontarietà al fine di non
vedere disperse le capacità intellettive e fisiche, nonchè
l'attitudine e la cultura di ciascun volontario, a mezzo
dell'inserimento di quest'ultimo in un programma di azione
comune;
- la propaganda, con l'esempio dei propri associati, del-
l'orgoglio del sacrificio, del sentimento della fraternità e
del senso del dovere;
- la promozione, la disciplina ed il coordinamento delle at-
tività che, elevando il senso del civismo e della solidarietà
sociale, possano validamente essere considerate integrative
dell'attività dello Stato Italiano;
- la promozione e la coltivazione di studi per l'istituzione
di strutture organizzative che permettano tempestivi ed idonei
interventi volti alla tutela della vita sia degli associati
che della collettività nazionale;
- l'attuazione, quando se ne ravvisi la necessità, in colla-
borazione con altri Enti senza fini di lucro, di iniziative
affini o complementari a quelle sociali;
- la messa a disposizione della propria struttura associativa



al servizio della struttura pubblica e degli organi istituzionali e di quant'altri ne facciano richiesta e che perseguono identiche finalità di sicurezza e di tutela al servizio della collettività.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 - Soci

E' socio dell'"A.V.I.P.C." chi avendone fatta domanda, anche orale e risultando moralmente degno, offre volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità secondo le richieste dei componenti degli organi associativi, compatibilmente con le effettive esigenze familiari e di lavoro.

L'acquisizione dello status di associato è subordinata alla previa approvazione dell'organo amministrativo ed al versamento, nelle casse dell'associazione, di una quota associativa, l'importo della quale verrà determinato periodicamente dall'assemblea degli associati. La stessa assemblea, all'approvazione del rendiconto della gestione, potrà provvedere, a carico degli associati, contribuzioni occasionali e/o periodiche.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali e servirsi delle attrezzature dell'associazione.

I soci hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo. Sono previsti soci Sostenitori ed Onorari.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, dimissioni, indegnità. L'indegnità viene sancita dall'assemblea degli associati. Colui che perde la qualità di associato non ha diritto ad alcuna somma a titolo di rimborso od altro.

Art.6 - Attività

L'"A.V.I.P.C." adotta e sviluppa, nell'ambito di qualsivoglia livello associativo, ogni utile iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato per la protezione civile. Essa, in particolare, assolve i seguenti compiti istituzionali:

- svolge opera di proselitismo e di propaganda;
- organizza e gestisce le strutture del servizio per la protezione civile in collaborazione con gli organi pubblici e promuove, ove occorre, la loro istituzione;
- partecipa alla gestione dell'intero servizio per la protezione civile e gestisce in proprio le strutture che realizza;
- tutela la salute del volontario, sottoponendolo a periodiche visite mediche; lo indirizza a periodici corsi di addestramento e di educazione sanitaria;
- contribuisce all'approfondimento tecnico-scientifico ed organizzativo dei problemi inerenti alla protezione civile.

Art.7 - Strutture

Secondo le dimensioni cui l'Associazione perverrà nel tempo, sarà strutturata in:

- A.V.I.P.C., Provinciale;

istitu-- A.V.I.P.C. Regionale;
e perse-- A.V.I.P.C. Nazionale.

servizio= "A.V.I.P.C." Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono provvedere alla istituzione, nel proprio ambito, di altre strutture, così come previsto dall'art.20 del presente statuto, d'intesa con le "A.V.I.P.C." interessate allo scopo di adeguarsi agli am-
biti territoriali che verranno determinati dalla istituzione da, anche il servizio per la Protezione Civile Nazionale.

amente e

Art.8 - Organi

richieste-- "A.V.I.P.C." a tutti i livelli ha i seguenti organi:
nente con- Assemblea;

- Consiglio Direttivo;

nata alla- Collegio dei Sindaci; e

l versa-- Collegio dei Probiviri.

associazioni normative regionali possono prevedere che, a livello pro-
vinciale, quando la consistenza numerica lo consiglierà, non
avranno eletti i Sindaci ed i Probiviri. In tal caso opereranno
i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.

Art.9 - Costituzione e scioglimento

"A.V.I.P.C." provinciale che si costituisce deve invitare il
Consiglio Direttivo superiore a partecipare ai lavori prepa-
ratori ed a presenziare all'assemblea costitutiva con un
proprio rappresentante.

L'associazione è costituita senza limiti di durata e si es-
tingue per le cause previste dalla legge.

L'assemblea "A.V.I.P.C." che si scioglie deve liquidare le posizioni
passive e trasferire le proprie eventuali attività residue
alla struttura superiore.

Le operazioni relative sono compiute dall'organo di liquida-
zione.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non
governativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,

sentito l'apposito organismo di controllo di cui all'art.3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destina-
zione imposta dalla legge vigente in materia al momento dello
scioglimento.

In caso di scioglimento dell'"Associazione Volontari per la
protezione Civile Nazionale" l'organo di liquidazione sarà
designato dal Ministro della Protezione Civile.

richieste

Art.10 - Assemblee

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ed è
formata da tutti gli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità alla
legge ed allo statuto associativo, vincolano tutti gli asso-
ciati, compresi gli assenti ed i dissenzienti, salva la fa-
lta, per questi ultimi, di dar luogo, nei modi di cui alla
normativa vigente, ad eventuali impugnazioni.

Le assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie



e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali e su ogni altro argomento non riservato all'assemblea straordinaria e fissa i contributi di cui all'art. 21; deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle rispettive strutture con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto a partecipare.

L'assemblea straordinaria delibera, altresì, sulle modifiche dello statuto con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto a partecipare e con verbale redatto da un notaio.

Tutte le assemblee sono convocate dal presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo competente, o, in difetto, dall'organo superiore.

L'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Le assemblee possono, altresì, essere convocate, a livello provinciale, ad iniziativa di un terzo dei soci e, agli altri livelli, su iniziativa di un terzo delle strutture immediatamente inferiori.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata, anche a mano, purché comprovante l'avvenuto ricevimento, contenente l'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'analitica individuazione dell'ordine del giorno; dovrà, inoltre, essere accompagnato, fatta eccezione per le strutture provinciali, dal bilancio e dalle relazioni ad esso relative. Esso deve pervenire almeno con un mese di anticipo per l'Assemblea Nazionale e con almeno quindici giornini di anticipo per le altre assemblee.

Il voto di norma è palese.

Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.

Art. 11 - Delegati

Il Regolamento di attuazione del presente statuto stabilirà il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e la popolazione competente per il territorio.

Agli effetti dei computi le frazioni si arrotondano al valor intero più vicino.

Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti.

, in caso di impedimento tardivo o in carenza di non eletti, e cariche sono farsi sostituire da altro membro della propria delega- all'assemblea.

l'art.21; dev'essere può ricevere più di una delega.

l'approvazione regolamento determinerà attribuzioni e compiti del capo delegazione.

zione e sulla

Art.12 - Assemblea Nazionale

to favorevole. L'Assemblea Nazionale avverrà con la partecipazione di delegati designati con le modalità analoghe a quando previsto nel precedente articolo.

degli aventi tutti i casi spetta ad ogni regione almeno un delegato per una provincia geografica in cui l'"A.V.I.P.C." sia presente. e su delibera delegati regionali debbono essere designati dalle strutture to, dall'or immediatamente inferiore ed eletti in proporzione ai relativi

regolamento. I delegati esercitano il voto in modo proporzionale al numero dei soci esistenti nelle strutture di appartenenza. secondo il numero dei soci rappresentati verrà determinato in base al criterio di all'art.11.

ogni assemblea può deliberare la riduzione sino alla metà del te, a l' numero dei partecipanti alla successiva assemblea ordinaria. e, agli altre per motivi sopravvenuti, lo deliberino entro il 31 di- ure immedia il Consiglio Nazionale ovvero la metà dei consigli egionali, l'assemblea avverrà con il quorum normale.

tivo mediante

Art.13 - Consiglio ed Esecutivo Nazionale

chè compro consiglieri nazionali ed i supplenti vengono eletti dal- so di convo. L'Assemblea Nazionale su designazione delle "A.V.P.I.C." re- ato per l'azionali ed in proporzione agli iscritti secondo i criteri issati dal regolamento.

licazione degli regioni ha diritto ad almeno un consigliere nazionale.

chè l'analisi Consiglio Nazionale nomina, nel suo seno, il Presidente, un- trà, inoltre, amministratore, un segretario ed eventuali altri consiglieri- utture procc incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed e- relative. plicano le funzioni di cui al regolamento. Il Consiglio Na- o per l'Asionale rappresentata in persona dal Presidente e, occorrendo, anticipo pe il Vice Presidente designato, l'Associazione a livello Na- ionale ed internazionale.

ono compiti specifici del Consiglio Nazionale:

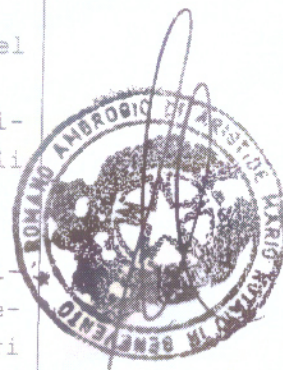
ene a scrup la realizzazione della linea di politica associativa deli- erate dall'assemblea;

ei presenti, la generale promozione ed il coordinamento delle attività- elle A.V.I.P.C. regionali, nonché la relativa disciplina- elle materie non decentrate;

stabilirà il la propaganda per la formazione di una seria coscienza di i soci rapclidarietà sociale ed il principio della volontarietà; tente per il l'intervento a fianco delle autorità pubbliche in caso di alamità nazionali;

no al valore l'azione di stimolo per un costante aggiornamento legisla- ivo;

i non elett. l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.



Il Consiglio Nazionale decade se il bilancio non viene approvato o se delibera a maggioranza l'assemblea.

In tal caso l'assemblea stessa nomina un commissario che rimarrà in carica per la ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio, che dovrà essere costituito entro sei mesi.

L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al consiglio tutti gli argomenti ad esso delegati dal consiglio stesso; esegue le deliberazioni del consiglio; attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a rettifica alla prima riunione di consiglio.

Art.14 - Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone a tutti i livelli associativi, salvo il disposto dell'art.8, di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dalle rispettive assemblee.

Essi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il collegio controlla l'amministrazione del corrispondente Consiglio Direttivo ed assiste alle riunioni del Consiglio dell'Esecutivo.

Art.15 - Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone a tutti i livelli associativi, salvo il disposto dall'art.8, di tre membri effettivi e di due supplenti, che vengono nominati dalle rispettive assemblee.

Essi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di risolvere le controversie che interessano organi associativi, titolari di cariche o soci.

È competente il collegio della struttura più elevata interessata alla controversia, il collegio della struttura superiore in caso di controversia tra strutture di pari livello. Il Collegio viene investito della decisione da una delle parti.

Il Collegio decide altresì, al competente livello, nei casi d'incompatibilità.

I giudizi arbitrali sono impugnabili davanti al Collegio dei Proviviri superiori; quelli del Collegio Nazionale dei Proviviri sono impugnabili davanti al Giuri di cui al successivo art.16.

Art.16 - Giuri

Il Giuri è composto da undici membri effettivi e da sei supplenti eletti dall'assemblea Nazionale ogni triennio.

Ad esso spetta di operare come giudice di secondo grado delle decisioni rese in primo grado dal Collegio Nazionale dei Proviviri.

I candidati al Giuri sono scelti in numero pari a quello da eleggere da presidenti regionali o dai loro delegati convocati all'uopo del Presidente Nazionale.

Art.17 - Cariche

non viene assunta carica sociale a tutti i livelli sono triennali e non rinnovabili.

È necessario che sia ammessa la rieleggibilità.

Decorato sino alla scadenza subentra automaticamente il primo dei non eletti, o, in difetto, il primo dei non eletti della medesima regione.

È vietata l'incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di parentela o di altro genere che possano essere anche indirettamente in contrasto con gli interessi dell'associazione.

Casi di incompatibilità per cumulo di cariche sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 18 - Funzioni di controllo

I membri effettivi degli organi delle strutture superiori esercitano il controllo sulle rispettive corrispondenti organi delle strutture immediatamente inferiori per eventuali violazioni di leggi o di norme statutarie.

In caso in cui l'organo superiore comincia il proprio rilievo del Consiglio dell'organo inferiore e se questo non vi si adegua nei termini regolamentari, provvede in via surrogatoria, salvo che, entro lo stesso termine, l'organo inferiore non investe della competenza il competente Collegio dei Proibiviri.

I membri effettivi delle deliberazioni del Collegio dei Proibiviri vincolano gli organi associativi interessati che decadono in caso di inottemperanza.

In caso di decadenza di un Consiglio Direttivo, il consiglio superiore della struttura superiore nomina un commissario che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio, che dovrà avvenire nel termine di sei mesi.

Art. 19 - Rapporti con gli organi pubblici

Il collegio di ogni organo associativo intrattiene rapporti con gli organi da una delle amministrazioni pubbliche esclusivamente al proprio livello e cura l'inserimento dei propri rappresentanti negli organi del servizio per la Protezione Civile di cui al competente Ministero.

Art. 20 - Competenze Regionali

Il Collegio di ogni organo associativo, nei territori di rispettiva competenza, possono disciplinare in maniera autonoma ma non contraria allo spirito unitario dell'associazione e con le norme del presente statuto i seguenti settori:

1. disciplina delle attività associative e dei rapporti con le autorità e con gli Enti locali;

2. modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee delle strutture Regionali dell'A.V.I.P.C. a vario livello, in tempi coordinati con la scadenza dell'Assemblea Nazionale;

3. organizzazione dei vari organismi associativi con eventuali strutture di A.V.I.P.C. territorialmente diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 7;

4. partecipazione alla vita associativa dei gruppi e delle

